



EUROPA CREATIVA (2014-2020)

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

EACEA/01/2017: Sostegno agli agenti di vendita internazionale di film europei per il cinema – Sistema "Agenti di vendita"

1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020)¹.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione transnazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è:

- sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.

Il sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno alle seguenti misure:

- istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività di vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere audiovisive.

2. CANDIDATI AMMISSIBILI

I candidati devono essere società europee che fungono da agente intermediario per i produttori che si specializzano nello sfruttamento commerciale di un film per mezzo del marketing e della concessione di licenze ai distributori o ad altri acquirenti per i territori esteri e le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali paesi.

¹ REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20/12/2013 (GU L347/221) e la sua rettifica del 27/06/2014.

IT

I seguenti paesi sono ammissibili purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:

- gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi e territori d'oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell'articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;
- paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, decisioni dei consigli di associazione o accordi analoghi;
- paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;
- la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
- i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.

Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

Le proposte dei candidati di paesi non appartenenti all'UE possono essere selezionati a condizione che, alla data della decisione di concessione, siano stati firmati accordi che fissano le modalità per la partecipazione di tali paesi al programma stabilito dal regolamento di cui sopra.

3. AZIONI AMMISSIBILI

Il sistema "Agenti di vendita" opera in due fasi:

1. La generazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato secondo le vendite internazionali delle società sul mercato europeo nel corso del periodo di riferimento (2012-2016).

2. Il reinvestimento da parte di ogni società del fondo potenziale così generato:

modulo 1: garanzie o anticipi minimi pagati per i diritti di vendita internazionali sui nuovi film europei non nazionali;

modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazionali presentati.

La durata massima delle azioni è 24 mesi dalla data della firma del contratto di vendita internazionale.

Le azioni di reinvestimento del fondo potenziale generato dal presente invito a presentare proposte devono rispettare le seguenti scadenze:

- il contratto/accordo di vendita internazionale col produttore non può essere firmato prima del **1° ottobre 2017**;

IT

- le domande di reinvestimento vanno presentate all'Agenzia entro 3 mesi dalla firma del contratto/accordo di vendita internazionale col produttore e non oltre il **3 ottobre 2018**.

Il film deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più produttori aventi sede in paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa partecipazione di operatori professionali provenienti da tali paesi. Il film deve essere un'opera recente di fiction, animazione o documentaristica di durata superiore a 60 minuti e realizzato in un paese diverso da quello di distribuzione. Esso non deve consistere di contenuti alternativi (opere liriche, concerti, spettacoli, ecc.) o di pubblicità. Perché il film sia ammissibile, il primo copyright non deve essere stato stabilito prima del **2012**.

4. CRITERI DI CONCESSIONE

Un fondo potenziale verrà attribuito ad agenti di vendita europei ammissibili sulla base dei risultati ottenuti sui mercati europei (ossia paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA) nel corso del periodo di riferimento (2012-2016). Qualora la somma dei fondi generati dovesse superare i 3 milioni di EUR nell'ambito del presente invito, ciascun fondo potenziale (Step 2) sarà ridotto in proporzione. Il sostegno prenderà la forma di un fondo potenziale (il "fondo") disponibile agli agenti di vendita per ulteriori investimenti in film europei non nazionali recenti.

Il fondo può essere reinvestito per soddisfare:

1. le garanzie minime di vendita per nuovi film europei non nazionali;
2. i costi di promozione e di marketing per nuovi film europei non nazionali.

5. DOTAZIONE DI BILANCIO

La dotazione complessiva di bilancio è 2 600 000 EUR.

Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo di reinvestimento (v. linee guida).

6. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:

Generazione: **16 giugno 2017**

Reinvestimenti: **3 ottobre 2018**

Le proposte vanno presentate entro le **12** (ora di Bruxelles) utilizzando il modulo di candidatura online (eForm). Non sarà accettata alcuna altra modalità di presentazione della domanda.

I candidati provvedono ad allegare tutti i documenti richiesti e menzionati nei moduli online.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il testo completo delle linee guida e i moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en

Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nelle linee guida e vanno presentate utilizzando gli appositi moduli online.